

I PROSSIMI CORSI ON-LINE

SmartKeting

Mercoledì 06 maggio ore 18.00

Qualità, come la crei?

Brunch digitale

Giovedì 07 maggio ore 13.00

Raccontare storie su Facebook

Re-startup

Giovedì 07 maggio ore 17.00

Le scelte da non rimandare

NOTIZIARIO SETTIMANALE

2020 duemilaventi

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it CREMONA Via G. Pedone, 20 -
Tel.0372.458640 -Fax 0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804
E-mail: info@apicremona.it

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 18/2020

SINDACALE

Entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, UNIMARE e UNIPIpag. 1

PREVIDENZIALE

INPS: Aziende non agricole – iscrizione alla contribuzione agricola unificatapag. 2

Decreto legge "Liquidità": istruzioni INPS per sospensione versamenti contributivipag. 2

INPS: ulteriori chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivipag. 3

Esonero contributivo. L'Inps fornisce indicazioni operative.....pag. 4

INPS: Artigiani e Commercianti – imposizione contributiva maggio 2020pag. 6

INPS: semplificazione delle modalità di presentazione del Modello "SR43"pag. 6

Guida PMI Salute su protezione COVID-19 e altre sindromi influenzali di natura pandemicapag. 7

INPS: agevolazione contributiva assunzione Under 35pag. 7

IGIENE-SICUREZZA

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto Covid-19 nei luoghi di lavoro in generale e nei cantieri in particolare.....pag. 8

FIERE-EXPORT

Esportazione DPI: verso determinati paesi non è richiesta l'autorizzazionepag. 9

AGEVOLAZIONI

Bando FAIcredito – Fondo abbattimento Interessipag. 10

CREDITO

Speciale pianificazione finanziaria Post-Covidpag. 11

VITA ASSOCIATIVA

DL Imprese-Confimi Industria in video chat con Trano presidente commissione Finanze della Camera .pag. 12

AFFARI GENERALI

Garante privacy: COVID-19 – il trattamento dei dati sanitaripag. 14

Governo: COVID-19 – pubblicato il DPCM 26 aprile 2020pag. 14

Parlamento: la Legge di conversione del Decreto "Cura Italia"pag. 14

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n.18 del 04.05.2020</i>	<i>pagina 1</i>

ENTRATA IN VIGORE NUOVI STANDARD TECNICI CO, UNIMARE E UNIPI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la [nota n. 1641 del 28 aprile 2020](#), comunica che è stato necessario procedere all'**aggiornamento** degli **standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie CO, UNIMARE e UNIPI**.

Gli aggiornamenti riguardano, in particolare l'anagrafica dei Comuni (modifiche certificate da ISTAT e in vigore dal 1 gennaio 2020).

Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, **i nuovi standard tecnici entreranno in vigore il giorno 20 maggio 2020**.

Diario degli aggiornamenti

- [CO](#)
- [UNIPI](#)
- [UNIMARE](#)
- [Classificazione standard](#)

Fonte: Ministero del Lavoro

INPS: AZIENDE NON AGRICOLE – ISCRIZIONE ALLA CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA

L'INPS ha emanato la [circolare n. 56 del 23 aprile 2020](#), con la quale fornisce ulteriori precisazioni per l'individuazione delle attività che comportano l'iscrizione nel settore agricolo dei dipendenti addetti a tali attività, anche se assunti da imprese non agricole.

Sono chiariti, inoltre, gli effetti della **riclassificazione dell'impresa dal settore agricolo ad altro settore** sulle **prestazioni a sostegno del reddito** e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.

Leggi anche la [circolare 94 del 20 giugno 2019](#)

Fonte: INPS

DECRETO LEGGE "LIQUIDITÀ": ISTRUZIONI INPS PER SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020](#), con il quale fornisce le istruzioni operative riguardo alla **sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi** in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020**. I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Relativamente ai possibili **rapporti di lavoro cessati** durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

Va ricordato, infine, quanto già comunicato dall'Istituto con la [circolare INPS 4 aprile 2020, n. 50](#), alla luce dell'emergenza epidemiologica. **Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza** per l'esperimento dell'azione giudiziaria e per la presentazione delle **domande di prestazioni previdenziali e assistenziali**, compresi quelli previsti per la presentazione di domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a tali prestazioni. Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l'accettazione dei provvedimenti di **ricongiunzione, riscatto** – anche ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) – e **rendita vitalizia**.

Con una circolare di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative in merito alle disposizioni illustrate.

Fonte: INPS

INPS: ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020](#), con il quale fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per quanto riguarda i periodi di paga aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, così come previsto dalla circolare n. 52 del 9 marzo 2020.

L'Istituto comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.

L'INPS rammenta che l'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le seguenti indicazioni:

- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 dovranno inserire il codice "25" (trattasi di codice non chiave della denuncia);
- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dovranno inserire il codice "26" (trattasi di codice non chiave della denuncia);
- i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dovranno inserire il codice "27" (trattasi di codice non chiave della denuncia).

Fonte: INPS

ESONERO CONTRIBUTIVO - L'INPS FORNISCE INDICAZIONI OPERATIVE

Con [circolare n. 58/2020](#), l'Inps fornisce chiarimenti circa l'esonero contributivo per l'occupazionale stabile giovanile (**under 35**) introdotto dalla legge di bilancio 2020.

Rapporti incentivati

Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), ivi compresi i part-time e i contratti di somministrazione ancorché la stessa sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Sono invece esclusi:

- contratti di lavoro domestico
- contratti di apprendistato
- contratti di lavoro intermittente

Condizioni per l'esonero

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

La fruizione dell'esonero contributivo è altresì subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- il lavoratore, alla data della nuova assunzione non deve aver compiuto trentacinque anni (ossia deve avere al massimo trentaquattro anni e 364 giorni). Al riguardo, l'Inps ribadisce che per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'anno 2021 il limite anagrafico dovrà essere individuato nei trenta anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.;
- l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;

- il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. **Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dalla legge in trattazione, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.**

Compatibilità con altre forme di incentivo

Il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].

L'esonero è invece cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'art. 2, co. 10-bis, della legge n. 92/2012 pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l'incentivo "Occupazione NEET" di cui ai decreti direttoriali dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 3 e n. 581 del 2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019;
- l'"Incentivo Lavoro (IO Lavoro)" di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Non sono oggetto di sgravio:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorrere dalla data di assunzione del lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di trentasei mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L'esonero riguarda il 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

[1] Si precisa però che è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.

INPS: ARTIGIANI E COMMERCianti IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA MAGGIO 2020

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1792 del 29 aprile 2020](#), con il quale informa che è stata ultimata una **nuova elaborazione dell'imposizione contributiva** per gli iscritti alla **Gestione Artigiani e Commercianti** relativa al **2020** e a eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

I **modelli F24** necessari al versamento della contribuzione dovuta sono stati predisposti e sono disponibili in versione precompilata nel "[Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti](#)". All'interno del Cassetto previdenziale, gli interessati possono consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Fonte: INPS

INPS: SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO "SR43"

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1800 del 29 aprile 2020](#), con il quale fornisce ulteriori istruzioni in merito alla **modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale**, con la predetta causale "**COVID-19 CISOA**", per i **lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti**, di cui all'articolo 2 del [Decreto Legislativo n. 148/2015](#), nonché per i **soci di cooperative agricole** che prestano attività retribuita come dipendenti delle imprese agricole (CISOA).

L'azienda che chiede il pagamento diretto della prestazione è tenuta ad inviare il modello IS/Agr.1/bis (cod. "SR43").

Tale modello, compilato dal datore di lavoro, contiene i dati necessari per la determinazione della misura della prestazione richiesta e per l'accredito della contribuzione figurativa.

Il modello, da inviarsi in modalità telematica, deve essere inoltrato anche per le richieste di pagamento diretto riferite a domande con causale "COVID-19 CISOA". I dati contenuti nel modello sono oggetto di una dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola, che si impegna a comunicare all'Inps qualsiasi variazione degli stessi.

In ragione dell'attuale fase emergenziale, che comporta le note restrizioni di mobilità dei cittadini, il modello predetto non deve essere sottoscritto dal lavoratore.

Eventuali informazioni utili al lavoratore potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro, che avrà comunque la possibilità di stampare il predetto modello.

Per quanto riguarda la certificazione dell'IBAN sul quale avviene l'accredito della prestazione in caso di pagamento diretto, si richiamano le recenti disposizioni diramate con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

Al fine di fornire assistenza di natura amministrativa alle aziende e agli intermediari richiedenti la prestazione di CISOA, si comunica che è stata istituita la casella istituzionale CISOAFACILE@inps.it. Per i quesiti di natura procedurale le aziende e gli intermediari dovranno continuare ad utilizzare la casella istituzionale HELPCISOA@inps.it.

Per fornire supporto amministrativo alle Strutture territoriali è stata istituita la casella CISOASEDI@inps.it.

Fonte: INPS

GUIDA PMI SALUTE SU PROTEZIONE COVID-19 E ALTRE SINDROMI INFLUENZALI DI NATURA PANDEMICA

L'Associazione segnala la Guida di PMI Salute contenente un piano sanitario integrativo a fronte della pandemia di COVID-19.

[Leggi la guida PMI Salute completa.](#)

[Scarica il modulo per la richiesta di rimborso per spese sanitarie di PMI Salute.](#)

INPS: AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA ASSUNZIONE UNDER 35

Vi informiamo che l'INPS, con la [circolare n. 57 dello scorso 28 aprile](#), fornisce le **istruzioni operative per l'applicazione dell'esonero contributivo in merito alle assunzioni di giovani fino a trentacinque anni di età.**

Per **le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, è previsto l'esonero del 50%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi, per le assunzioni entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio che riguardino **giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.**

A partire dall'annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere al beneficio tornerà ad essere quello dei trenta anni di età, come previsto dalla norma originaria.

Si ricorda che i requisiti soggettivi per poter fruire dell'incentivo restano il limite anagrafico e l'assenza, per la persona da assumere, di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa.

Per tutti gli altri aspetti, viene confermato quanto già previsto per l'esonero strutturale under 30, trattandosi della medesima agevolazione e riepilogato nella circolare dell'Istituto di seguito allegata.

L'INPS ribadisce inoltre che per l'esposizione, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, il valore da utilizzare sarà **"GECO"**.

Per quanto riguarda invece l'esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato viene confermato l'utilizzo del valore **"GALT"**.

Per entrambi le codifiche sopra esposte, nell'elemento **<ImportoArrIncentivo>** dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente **nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.**

**PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE DI CONTRASTO COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO IN
GENERALE E NEI CANTIERI IN PARTICOLARE**

Ricordiamo l'emanazione del "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" ([clicca QUI](#)) firmato in data 24 aprile 2020 dalle parti sociali e che integra il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo scorso.

Inoltre, segnaliamo che è stato siglato anche il nuovo "*Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri*" ([clicca QUI](#)) ed è stata resa nota la relativa scheda di sintesi ([clicca QUI](#)).

Il documento, aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi e condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali, integra i contenuti del precedente Protocollo, adottato nel mese di marzo, e definisce nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri.

Entrambi i Protocolli sono diventati obbligatori ai sensi dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020.

L'**ufficio Ambiente e Sicurezza** rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario ai seguenti recapiti: formazione@api.mn.it oppure comunicazione@api.mn.it.

ESPORTAZIONE DPI: VERSO DETERMINATI PAESI NON È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

Come comunicato in precedenza, con il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/402](#) della Commissione del 14 marzo 2020, entrato in vigore il 15.3.2020 e per un periodo di sei settimane, l'esportazione fuori dall'Unione dei **dispositivi di protezione individuale (PDI)** elencati nell'allegato I del regolamento in parola, anche non originari dell'Unione, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Sono interessati tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali, cioè i paesi con i quali sono in essere accordi di libero scambio.

Esclusioni

La Commissione europea, con [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/426](#) del 19 marzo 2020 pubblicato nella GUUE L84I del 20.3.2020 ha **modificato il regolamento 2020/402 escludendo dall'obbligo di rilascio dell'autorizzazione le esportazioni dei summenzionati dispositivi di protezione verso:**

- i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS – EFTA in inglese), ovvero: **Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera**
- i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), ovvero: **Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Le Bermude**
- **Fær Øer**
- **Andorra**
- **San Marino**
- **Stato della Città del Vaticano**

Il Regolamento 2020/402 non si applica neanche agli scambi tra gli Stati membri dell'UE, come evidenziato nella [Nota di orientamento agli Stati membri della Commissione UE](#).

Autorità competente incaricata del rilascio delle autorizzazioni di esportazione

In Italia l'autorità competente è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – [Ufficio X](#) della DG per la Politica commerciale internazionale.

Resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà prevista dall'art. 6 del "[Decreto Cura Italia](#)" fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.

Compilazione della bolletta doganale di export

Nella compilazione della casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni) del DAU – Documento Amministrativo Unico/bolletta doganale – saranno indicati, a seconda dei casi, i codici:

- Y975 "beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento UE 2020/402"
- C086 "autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402"

Si richiama ancora una volta l'attenzione degli operatori sull'importanza della corretta classificazione doganale: dichiarare la merce con un codice errato potrebbe portare al blocco dell'esportazione di un prodotto non soggetto all'autorizzazione oppure, al contrario, a configurare l'esportazione (o il tentativo di esportazione) come operazione in assenza della necessaria autorizzazione, con relative sanzioni.

<i>Api Notizie</i>	AGEVOLAZIONI
<i>n.18 del 04.05.2020</i>	<i>pagina 10</i>

BANDO FAICREDITO – FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI

La Camera di Commercio di Mantova informa che è stato approvato, cofinanziato da Regione Lombardia, il "**Bando FAIcredito**" che si pone l'obiettivo di dare un sostegno immediato alla liquidità delle MPMI, colpite dall'emergenza sanitaria ed economica causata dal COVID 19, in modo che possano superare questa fase di grave difficoltà e garantire continuità alle loro attività.

Il sostegno prevede contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità del valore minimo di euro 10.000 e di durata minima di 12 mesi stipulati a partire dal 24 febbraio scorso.

L'agevolazione consiste in contributi in abbattimento del tasso d'interesse applicato fino al 3% con un massimale di euro 5.000 e la copertura del 50% dei costi di garanzia fino a un valore massimo di euro 1.000.

Per questa iniziativa la Camera di Commercio di Mantova ha stanziato euro 700.000 per le imprese del territorio mentre Regione Lombardia ha messo a disposizione 2 milioni di euro per tutte le imprese lombarde oltre a 500.000 euro destinate alle imprese del settore agricolo.

Il bando è aperto dalle ore 10.00 del **29 aprile 2020** alle ore 12.00 del **30 ottobre 2020** e le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese oppure attraverso un Consorzio Fidi.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modo telematico tramite il [sito](#) utilizzando l'apposita modulistica acquisibile dalla [pagina della CCIAA di Mantova](#).

Cliccare sul link di seguito riportato per scaricare il testo integrale del bando: [Bando FAIcredito.pdf](#).

Per maggiori informazioni: email – finanziamenti@mn.camcom.it

<i>Api Notizie</i>	CREDITO
<i>n.18 del 04.05.2020</i>	<i>pagina 11</i>

SPECIALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA POST-COVID

Apindustria Confimi Mantova propone una nota sintetica relativa agli strumenti a disposizione delle aziende per poter impostare una corretta pianificazione finanziaria POST-COVID.

La pianificazione finanziaria in questo momento di emergenza è fondamentale per la tenuta dell'azienda.

Alla luce degli scenari mutevoli a cui l'impresa può trovarsi di fronte, la pianificazione va impostata sia per il BREVE PERIODO (PIANO DI TESORERIA - 16 settimane) sia per il LUNGO PERIODO (BUDGET FINANZIARIO - 12 MESI).

Quindi bisogna decidere

1. IMPORTO E DURATA DEI FINANZIAMENTI A CUI ACCEDERE
2. QUALI STRUMENTI CREDITIZI UTILIZZARE:
 - 2.A FINANZIAMENTI CON GARANZIA DEL GOVERNO
 - 2.B FINANZIAMENTI REGIONALI
 - 2.C FINANZIAMENTI BANCARI ORDINARI
 - 2.D ALTRE FORMULE DI FINANZIAMENTO

[Leggi l'approfondimento completo.](#)

DL IMPRESE - CONFIMI INDUSTRIA IN VIDEO CHAT CON TRANO PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA

Confimi Industria ha presentato le proprie considerazioni sul DL Imprese al Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Raffaele Trano. L'audizione avvenuta in video conferenza ha permesso alla Confederazione del manifatturiero italiano di fare il punto avanzando perplessità e proposte.

Confimi Industria si è presentata con la direzione generale, le aree sindacale, economica, fiscale, semplificazione e opere specialistiche. Ad accompagnare il Direttore Generale Fabio Ramaioli, Mario Borin, Alessandra Tassini, Francesco Zuech e Angelo Artale.

In un quadro economico che già prima della pandemia registrava la chiusura di 250 aziende al giorno, ha ricordato Fabio Ramaioli direttore generale di Confimi Industria, le imprese si aspettavano misure economiche più tempestive e che mandassero in deroga le normali trafiele burocratiche e i vincoli europei con iniezione di liquidità diretta e garanzie al 100% dello Stato.

Del resto l'attuale emergenza economica, ha sottolineato Confimi Industria al Presidente Trano, non è il frutto di scelte industriali sbagliate ma di una chiusura per decreto delle attività produttive che è stata condivisa privilegiando prima di tutto la salute di lavoratori e cittadini, ma che ora necessita di uno sblocco certo per una ripartenza che dovrà avvenire con la sicurezza che richiede il particolare momento.

Rimanendo sul tema accesso al credito, non si è fatto il conto con le difficoltà sopraggiunte nel ritardo dei pagamenti delle materie prime e dall'aver operatori bancari in smart working il che rende il processo del lavoro di pratiche e verifiche ancor più rallentato.

Anticipando il documento che verrà inviato alle Commissioni VI e X della Camera che ha in esame il DL Liquidità Confimi Industria ha presentato al Presidente Trano alcune prime considerazioni:

- Positiva l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo finora esclusi superando di fatto il requisito finora richiesto dell'anzianità minima per accedere al diritto;
- Contraddittorio e da verificare invece l'art 1 comma 2 lettera l secondo cui "l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali", che limiterebbe di fatto la libertà di agire che è in capo all'azienda subordinando il finanziamento ad accordi sindacali per gestire i livelli occupazionali;
- Dal versante Fondo Centrale di Garanzia PMI, a fronte di un apprezzabile rafforzamento teorico, si nutrono perplessità sulla durata di 6 anni (troppo breve) per il rimborso dei nuovi finanziamenti assistiti e, soprattutto, sull'efficacia, in termini di iniezione di nuova liquidità, della previsione che ammette l'intervento in garanzia per rinegoziare finanziamenti pregressi con incremento (solo) del 10%;
- Chiarimenti appaiono poi necessari relativamente al doppio binario, con condizioni molto differenti, tra la garanzia del Fondo Centrale di garanzia e la garanzia SACE. Inoltre necessità di dettagli operativi sui criteri per l'applicazione delle regole sottostanti alla messa in opera del sistema di garanzia studiato, soprattutto riguardo al riferimento a dati di bilancio 2019 - per la maggior parte delle aziende in approvazione lunga - e tasso di interesse applicato all'operazione, operazioni di rinegoziazione, et similia;

- Per ridurre significativamente le esigenze di ricorso al credito bancario Confimi propone di sfruttare la piattaforma "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate per introdurre un sistema di "compensazioni volontarie multilaterali di crediti e debiti commerciali" risultanti dalle fatture elettroniche stesse (più compensazioni elettroniche e meno bonifici);
- Sempre dal versante liquidità serve l'immediato pagamento dei debiti della PA (Centrale e Periferica) e l'introduzione della possibilità di compensare i crediti certificati (PCC) con qualsiasi versamento gestibile con il modello F24; in materia di compensazioni orizzontali va innalzando il tetto dei 750.000 euro attualmente previsto dalla Legge 388/2000 e vanno allentate le morse su apposizione del visto e preventiva presentazione delle dichiarazioni; sarà necessario dare una risposta alle PMI in merito ai rapporti commerciali e di credito affinché i loro crediti siano monetizzabili od onorati puntualmente attraverso cessione e compensazione del credito;
- No proroghe allo split payment (la cui autorizzazione scade il prossimo 30 giugno) e stop ad altre forme che tolgono liquidità al sistema imprenditoriale, come ad esempio la ritenuta dell'8% sui bonifici riguardanti gli interventi di efficienza energetica nelle costruzioni o il reverse charge in presenza di fatturazione elettronica.

GARANTE PRIVACY: COVID-19 IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un e-book con le **linee-guida sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19**.

L'opuscolo è scaricabile anche in inglese.

[Le linee-guida](#)

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

GOVERNO: COVID-19 – PUBBLICATO IL DPCM 26 APRILE 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#), recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni introdotte si applicano **dal 4 maggio 2020**, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e saranno efficaci **fino al 17 maggio 2020**.

PARLAMENTO: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "CURA ITALIA"

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

[La legge di conversione del c.d. Decreto Legge 18/2020](#)

Fonte: Gazzetta Ufficiale